Sentenza n. 233 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere relatore
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32429** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 63953** reso da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. quale Tesoriere del Comune di Pozzoleone (VI) per **l'esercizio 2017 (01.01.2017 – 31.03.2017)**, depositato **il 02.01.2020,** rappresentato e difeso dall'avv. Monica Carlin, con studio legale in Via Grazioli n. 71 Trento (avvmonicacarlin@recapitopec.it)

Vista la relazione **n. 740/2024** del **17.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Viste le memorie depositate in giudizio dall'Amministrazione in data 20 maggio 2025 e dall'agente contabile in data 21 maggio 2025;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 - celebrata con l'assistenza

del funzionario dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice relatore Cons. Roberto Angioni – il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Sutto e l'Avv. Monica Carlin nell'interesse dell'agente contabile;

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n. 740/2024** del **17.12.2024**, il magistrato istruttore del conto giudiziale **n. 63953** reso da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. quale Tesoriere del Comune di Pozzoleone (VI) per **l'esercizio 2017 (01.01.2017 – 31.03.2017)**, depositato **il 02.01.2020**, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

- il conto, al quale era apposta la data del 30 gennaio 2018, era stato o presentato tardivamente all'ente, solo in data 10.04.2018, ed era stato depositato presso la Sezione giurisdizionale con inammissibile ritardo, senza alcun documento di corredo. Neppure all'esito di richiesta istruttoria del 30.04.2024 era stata trasmessa la documentazione richiesta;

- la mancata risposta agli incombenti istruttori non consentiva di svolgere alcuna verifica sulle risultanze del conto e sulla gestione dell'agente contabile. Tuttavia, trattandosi di un conto di ultima gestione dell'agente le risultanze finali del conto avrebbero dovuto trovare riscontro nel verbale di passaggio delle consegne all'agente subentrante e lo stesso non solo non era stato reso disponibile, ma addirittura il conto dell'agente subentrante, Monte dei Paschi di Siena, depositato presso la Sezione con il numero 63954 (oggetto di separata relazione) ricomprendeva anche la gestione del periodo 01.01.2017 - 31.03.2017 di competenza di BCC nord est, di talché non era possibile distinguere le due gestioni;

- il conto non era sottoscritto dall'agente (al quale era comunque indirettamente riferibile), mentre il file depositato era firmato digitalmente dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente. Tuttavia non si riscontrava la necessaria parificazione, non potendosi prendere a riferimento a tal fine l'apposizione della firma digitale del Responsabile del Servizio Finanziario all'atto del deposito sia perché non riconducibile ad una manifestazione di volontà in tal senso (non potendosi nemmeno fare riferimento dunque al costante orientamento della giurisprudenza contabile che ritiene equipollente alla parifica del conto giudiziale l'apposizione sul conto del visto di regolarità contabile e amministrativa da parte del Responsabile del servizio finanziario) e sia anche perché tardiva e addirittura successiva all'approvazione del rendiconto;

- il conto non era corredato della relazione dell'organo di controllo interno.

Alla luce di tali circostanze, il magistrato istruttore rimetteva il conto al giudizio della Sezione, evidenziando assorbenti profili di irregolarità ostativi alla sua approvazione e, conseguentemente, al discarico dell'agente.

2. Con memoria del 21 maggio 2025 l'Avv. Carlin, nell'interesse dell'agente contabile, chiedeva dichiararsi la regolarità del conto e il discarico dell'agente tesoriere, evidenziando quanto segue:

a) dopo diverse richieste di integrazione formulate al Comune di Pozzoleone, finalizzate alla conciliazione delle scritture contabili e tardivamente riscontrate dall'Ente (comprovate dalle produzioni documentali allegate alla memoria depositata in atti), il Tesoriere aveva definitivamente potuto inviare il conto all'Amministrazione il 5 aprile 2018. Nessun ritardo, dunque poteva essere imputato al tesoriere che si era sempre mosso con tempestività;

b) veniva dato riscontro alla richiesta istruttoria della Sezione del 30 aprile 2024 mediante produzioni documentali;

c) il conto era sottoscritto dal tesoriere e non era in discussione la riconducibilità del conto all'agente;

d) dalla documentazione trasmessa risultava che CCB aveva rendicontato correttamente il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2017, in un periodo di particolare difficoltà per il passaggio di consegne (attesa l'intervenuta acquisizione dell'Istituto bancario da parte di BBC di Roma), mentre del tutto impropriamente ed erroneamente il Tesoriere subentrante MPS aveva invece presentato il proprio rendiconto per l'intero esercizio finanziario 2017;

e) la mancata trasmissione della relazione dell'organo interno sulla gestione, costituiva irregolarità riferibile all'ente e non certo all'Agente Contabile.

3. Con memoria del 21 maggio 2025, l'Amministrazione, nel richiamare altra nota trasmessa tramite portale DAED in riferimento alle richieste istruttorie a suo tempo formulate, confermava che il conto era stato acquisito in data 10.4.2024 e rassicurava in ordine alla circostanza che fossero state fatte dall'Ufficio le verifiche del caso in merito alla correttezza dei dati del conto del Tesoriere per il 2017 sebbene fino al rendiconto 2019 non si siano rinvenuti provvedimenti di parificazione dei conti.

L'ente specificava poi di non aver provveduto al deposito delle relazioni dell'organo interno in quanto mai richieste e nella convinzione della sufficienza di quanto trasmesso.

4. All'udienza odierna il Pubblico Ministero, richiamati i contenuti della relazione del magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di improcedibilità del conto e, in subordine, per la dichiarazione della sua

irregolarità, mentre il difensore dell'agente contabile chiedeva si dichiarasse la regolarità del conto e si pronunciasse il discarico dell'agente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Alla luce della documentazione acquisita in atti, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti di legge per potersi procedere alla verifica giudiziale del conto, che deve ritenersi improcedibile per difetto della necessaria e presupposta parificazione del conto.

La parificazione del conto - adempimento previsto e disciplinato dall'art. 618 del RD 23 maggio 1924, n. 827, norma applicabile anche agli enti locali in virtù del richiamo di cui all'art. 93 TUEL - deve ritenersi un presupposto processuale imprescindibile per la sua giustiziabilità.

Nel regolare le attività dovute in via amministrativa, l'art. 139, comma 2, c.g.c. dispone infatti che "*L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che previa parificazione del conto, lo deposita…presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente."*, mentre la lettura congiunta del successivo art. 140 c.g.c. comma 1 ("*Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente…")* e comma 3 ("*Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio"*), ribadisce la necessità che l'Amministrazione proceda all'adempimento prima del deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

L'indefettibilità della parificazione del conto ai fini della corretta instaurazione delle attività giudiziali di revisione è poi espressamente evidenziata dall'ordinamento anche in riferimento alle attività della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, dal momento che l'art.145, comma 3,

c.g.c., prevede espressamente che "*Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito…*"

6. Quanto ai contenuti e alla natura dell'adempimento, è stato poi chiarito che dopo la resa da parte dell'agente alla propria amministrazione la parificazione *"…deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall' agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell' amministrazione. Infatti, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall' agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell'amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell'ente (reversali d' incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture)"*(Corte dei conti, Sez. Veneto, n.141/2024).

7. Tanto considerato, contrariamente a quanto indicato da parte dell'agente contabile, l'Amministrazione ha con la propria memoria confermato l'irregolarità evidenziata da parte del magistrato istruttore, dando atto che "*Fino al rendiconto 2018 in effetti non si riscontrano agli atti provvedimenti*

formali di parifica (presenti a partire dal rendiconto 2019) ritenendo, come esposto, che potesse essere sufficiente il parere di regolarità espresso sul rendiconto e sui relativi documenti".

8. La declaratoria di improcedibilità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio**.**

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32429** del registro di Segreteria dichiara improcedibile il conto giudiziale **n. 63953** reso da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. quale Tesoriere del Comune di Pozzoleone (VI) per **l'esercizio 2017 (01.01.2017 – 31.03.2017)**, depositato **il 02.01.2020**.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 23/06/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo